

Dal 1° gennaio il tasso di interesse legale scende al 1,6%

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, modifica il **tasso d'interesse legale** di cui all'art. 1284 del codice civile abbassandolo dall'attuale 2% all'1,6% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2026.

Per effetto di quanto previsto all'art. 1284 del codice civile la determinazione del tasso di interesse legale è **demandata al MEF** il quale, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del **tasso di inflazione registrato** nell'anno.

Relativamente al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Pertanto, è pari al 2% fino al 31 dicembre 2025 e all'**1,6% dal 1° gennaio 2026** fino al giorno di versamento compreso.

Non ci sono interessi da corrispondere se si ravvedono violazioni che danno luogo a sanzioni non associate al recupero di alcuna imposta.

Il mutamento del tasso di interesse legale ha effetto anche in merito al "costo" delle rate derivanti da **accertamento con adesione**, acquiescenza oppure conciliazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97, pagata la prima rata "le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre", e sul loro importo

“sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

La prassi ha da sempre sostenuto che l'interesse a cui fa riferimento il richiamato art. 8 è quello legale e che il **tasso rimane invariato** anche se muta per effetto degli appositi decreti ministeriali (circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016 n. 17, § 2.1).

Di conseguenza, se il piano era già in essere nel 2025, le rate successive, da pagare nel 2026 e negli anni successivi, saranno maggiorate degli interessi al 2% e non all'1,6%.

Meno care le dilazioni da adesione

Invece, la riduzione del tasso di interesse legale, per il 2026, non ha nessun effetto sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del **diritto di usufrutto**, che restano immutati rispetto al 2025. È un effetto di quanto disposto dagli artt. 46 comma 5-ter del DPR 131/86 e 17 comma 1-ter del D.Lgs. 346/90 in base ai quali, a tali fini, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% (ancora) oggi vigente.

(MF/ms)